

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4364 del 17/09/2020
Oggetto	MODIFICA dell'autorizzazione unica, ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successivo atto n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019 della ditta F.LLI LONGO INDUSTRIALE SR relativa all'impianto sito in Comune di Rio Saliceto, Via Rosa Luxemburg n. 4, per l'ampliamento della superficie dell'impianto di recupero rifiuti ricomprendendo l'esistente adiacente sito avente affaccio su Via B. Ramazzini n. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4502 del 17/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica 15425/2020

MODIFICA dell'autorizzazione unica, ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successivo atto n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019 della ditta F.LLI LONGO INDUSTRIALE SR relativa all'impianto sito in Comune di Rio Saliceto, Via Rosa Luxemburg n. 4, per l'ampliamento della superficie dell'impianto di recupero rifiuti ricomprendendo l'esistente adiacente sito avente affaccio su Via B. Ramazzini n. 10.

LA DIRIGENTE

Atteso che:

- l'art. 16 comma 2 della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di autorizzazione nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), già esercitate dalle Province in base alla legge regionale, sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visti:

- il D. Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia ambientale;
- la L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale;
- la Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- la Legge n. 132/2018, art. 26 bis;

Richiamate le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modifiche, in Legge 24 aprile 2020 n. 27;

Premesso che lo stabilimento di Via R. Luxemburg n. 4 in Comune di Rio Saliceto è attualmente in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successivo atto n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019 alla ditta F.LLI LONGO INDUSTRIALE SRL, con sede legale e impianto sito in Via Rosa Luxemburg n. 4 nel Comune di Rio Saliceto, mediante operazioni di R3 ed R13 di rifiuti Speciali non pericolosi. La ditta svolge attività di gestione di rifiuti Speciali non pericolosi con operazione di R13 per le tipologie 2.1 - 3.1 - 3.2 - 5.7 - 5.8 - 5.19 - 7.1 - 9.1 - 10.2 individuate nel DM 05/02/98 e operazione di recupero R3 di rifiuti Speciali non pericolosi per le tipologie 1.1 - 6.1 - 6.2 - 8.4 - 9.2 del D.M. 05/02/98, e i quantitativi massimi di rifiuti gestiti per le operazioni R3 e R13 sono pari rispettivamente 37.680 t/anno e a 7.170 t/a;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Atteso che

- il sito di Via Ramazzini n. 10 nel Comune di Rio Saliceto, di proprietà dell'immobiliare F.LLI LONGO SRL, era sede di impianto di gestione rifiuti autorizzato con atto della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 39099 del 14/07/2015 a nome di DE PAAUW RECYCLING ITALIA SRL, poi volturato a favore di NL RECYCLING ITALIA SRL con DET-AMB-2017-6445 del 21/11/2017, la quale ha cessato la sua attività in sito rinunciando all'autorizzazione;
- il sopradetto sito di Via Ramazzini n.10 nel Comune di Rio Saliceto è concesso in locazione a F.LLI LONGO INDUSTRIALE SRL, come da contratto di affitto allegato alla domanda;

Viste:

- la domanda ai sensi dell' art. 208 del D. Lgs. 152/2006, acquisita al protocollo di ARPAE al n.72387 del 20/05/2020, presentata dalla Ditta F.LLI LONGO INDUSTRIALE SRL volta alla modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. 152/2006, n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successivo atto n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019 relativa all'impianto sito in Comune di Rio Saliceto, Via Rosa Luxemburg n. 4, per l'ampliamento dell'attività ed impianto di recupero rifiuti ricomprendendo l'esistente adiacente sito avente affaccio su Via B. Ramazzini n. 10, con collegamento dei due siti previa demolizione di muretto e recinzione di confine;
- la successiva documentazione acquisita da ARPAE al prot. 110736 del 31/07/2020 inclusiva di autodichiarazione sull'impatto acustico ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011 firmata da tecnico competente in acustica, autodichiarazione redatta da tecnico competente in merito al CPI rinnovato in data 15/02/2020, planimetria aggiornata layout gestione rifiuti datata 14/07/2020, chiarimenti in merito alla provenienza dei rifiuti oggetto delle attività svolte ed alla gestione dei sottoprodotti plastici.

Preso atto che sono allegati alla domanda i seguenti documenti:

1. attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio e relativa asseverazione firmata da tecnico competente del 15/02/2020 per il sito di Via Ramazzini n. 10 relativamente al deposito e cernita di materie plastiche, acquisita al protocollo di ARPAE al n.72387 del 20/05/2020;
 2. dichiarazione redatta da tecnico competente in merito all'estensione della validità del CPI rilasciato per il sito di Via Ramazzini n. 10 anche per i depositi di MPS carta/cartone, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 110736 del 31/07/2020;
 3. autodichiarazione sull'impatto acustico ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011 relativa alla realizzazione dell'ampliamento del lotto produttivo della ditta ubicato in Via Luxemburg n. 4, firmata da tecnico competente in acustica, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 110736 del 31/07/2020;
 4. "Tavola-4" relativa al progetto di ampliamento del sito, datata 31 marzo 2020, acquisita al prot. ARPAE al n. 110736 del 31/07/2020;
 5. "Planimetria rete fognaria TAV.2", datata 15 maggio 2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n.72387 del 20/05/2020;
 6. Planimetria lay-out Gestione rifiuti Tavola n. 1, datata 14/07/2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 110736 del 31/07/2020;
 7. contratto di affitto in cui la ditta F.LLI LONGO SRL concede in locazione alla ditta F.LLI LONGO INDUSTRIALE SRL i fabbricati industriali siti in Rio Saliceto, Via R. Luxemburg n. 4 e Via B. Ramazzini n. 10, acquisita al protocollo di ARPAE al n.72387 del 20/05/2020;
- e che nella stessa vengono richiamati i seguenti documenti già presenti agli atti di ARPAE:

1. attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio a firma di professionista antincendio, datata 23/04/2019, relativa all'attività principale di deposito di carta nel sito di Via Luxemburg n. 4 (già agli atti di ARPAE, prot. n. 88535 del 05/06/2019);
2. Valutazione di Impatto acustico per il sito di Via R. Luxemburg n. 4 redatta da tecnico competente in acustica datata 17/01/2019 (già agli atti di ARPAE, prot. n. 10545 del 22/01/2019);

Preso atto quindi che dalla domanda e dalla successiva documentazione risulta che:

- la modifica richiesta dalla ditta consiste in ampliamento dell'attività e della superficie dell'impianto di recupero rifiuti di Via R. Luxemburg n. 4 ricomprendendo l'esistente adiacente sito di Via B. Ramazzini n.10, per individuare lo spazio ove effettuare il deposito di MPS carta/cartone, di container/cassoni/compattatori, alla sosta automezzi di trasporto e al deposito intermedio di sottoprodotti di plastica, e non prevede un aumento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati o l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti;
- la società F.LLI LONGO INDUSTRIALE S.R.L. presso la propria sede legale e operativa di via R. Luxemburg n. 4, Rio Saliceto (RE), svolge le seguenti attività: a) noleggio di attrezzature per la raccolta (automezzi dotati di polipo per il caricamento), stoccaggio (cassoni scarrabili di ogni dimensione) e riduzione volumetrica (compattatori/press-container e trituratori) dei rifiuti; b) trasporto conto proprio e conto terzi di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani, per il quale la ditta è in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 1 e 4; c) recupero mediante selezione di rifiuti non pericolosi di provenienza industriale, commerciale; d) attività commerciale di intermediazione dei rifiuti, per la quale la ditta è in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per la Categoria 8.

Descrizione dello stabilimento e dell'ampliamento in esame

- Lo stabilimento ubicato in via Rosa Luxemburg n. 4 a Rio Saliceto in Provincia di Reggio Emilia è situato all'interno della zona industriale del Comune di Rio Saliceto, in un'area individuata al foglio 23, mappali 579 e 580. Il sito ha un'estensione totale di circa 5.000 m², occupati da un capannone a pianta rettangolare avente una superficie complessiva di circa 3.100 m², comprendente anche uno spazio esterno di circa 800 m² ricavato sotto una tettoia per lo stoccaggio dei materiali recuperati della gestione rifiuti. Tutta la superficie coperta è impermeabilizzata con pavimentazione in cemento levigato. La restante superficie scoperta, interamente pavimentata in cemento, ha un'estensione di circa 1.900 m² e viene utilizzata per il transito dei mezzi. Sul fronte di via Luxemburg è inoltre presente una pesa a ponte per i carichi in ingresso e/o uscita. Sul lato destro del capannone aziendale sono presenti due box chiusi, con struttura in acciaio zincato di cui uno. L'insediamento in oggetto ha ottenuto ultimo parere di compatibilità urbanistica rilasciato dal Comune di Rio Saliceto con atto prot. n. 8055 del 09/10/2018 acquisito al prot. ARPAE n.13495 del 15/10/2018.
- L'area in ampliamento, che consiste nell'adiacente sito con indirizzo in Via Ramazzini n. 10, ha un'estensione totale di circa 5.960 m² ed è occupata da un capannone a pianta trapezoidale avente una superficie complessiva di circa 1.620 m². Tutta la superficie coperta è impermeabilizzata mediante pavimentazione in cemento levigato. La restante superficie scoperta è dotata di pavimentazione in cemento per un'estensione di circa 4.065 m², mentre una porzione di 275 m², limitata al perimetro dei lati nord-ovest e nord-est è ricoperta con parcheggi tipo garden. La superficie coperta impermeabile verrà utilizzata per il deposito di MPS carta/cartone, mentre la superficie scoperta pavimentata in cemento verrà utilizzata per il deposito container/cassoni/compattatori etc., per la sosta automezzi di trasporto e per il deposito intermedio di sottoprodotti di plastica.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sul fronte di via B. Ramazzini è inoltre presente una pesa a ponte per i carichi in ingresso e/o uscita.

- Ai fini dell'ampliamento del sito di via R. Luxemburg verso est a ricomprendere il sito di Via B. Ramazzini è stata presentata CILA per: "apertura passaggio carrabile tra due unità produttive previa demolizione di muretto di confine", prot. n. 0003410 del 16/04/2020 al Comune di Rio Saliceto.

Si precisa che il sito di via R. Luxemburg è dotato di accesso sul lato occidentale dell'area, funzionale attualmente all'ingresso e all'uscita dei rifiuti e all'uscita delle MPS prodotte, e che verrà poi utilizzato anche per l'ingresso e l'uscita dal sito di Via Ramazzini. Verrà infatti individuato un accesso utilizzato per la comunicazione tra i due siti e per trasferire le MPS carta/cartone, i sottoprodotti plastici, i cassoni/container vuoti. L'accesso diretto esistente all'impianto di via Ramazzini potrà essere utilizzato per l'uscita delle MPS carta/cartone prodotte, l'ingresso/uscita dei sottoprodotti plastici, dei mezzi di trasporto in sosta e dei cassoni/container e compattatori posti nel piazzale esterno, che comunque potranno transitare anche dall'accesso di Via Luxemburg.

Gestione Rifiuti

L'istanza della ditta non comporta modifiche sostanziali di tipo gestionale e/o strutturale rispetto all'attività già svolta presso l'impianto di via R. Luxemburg n. 4, ma è dettata dall'esigenza di ampliare la propria attività e i servizi alla clientela, nonché di una più razionale organizzazione logistica. L'ampliamento di superficie ricomprendente l'esistente adiacente stabile e piazzale nel sito di Via Ramazzini n 10, come descritto nella "Planimetria lay-out Gestione rifiuti Tavola n. 1" allegata, datata 14 luglio 2020, acquisita al prot. ARPAE al n. 110736 del 31/07/2020, è finalizzato all'esecuzione delle seguenti attività:

1) deposito di MPS carta/cartone entro il fabbricato su superficie coperta impermeabile avente una superficie complessiva di circa 1.620 m². Le balle di MPS carta e cartone prodotte nel sito autorizzato di Via R. Luxemburg n. 4 verranno trasportate con carrello elevatore dotato di pinze specifiche e poi accatastate a ridosso della parete perimetrale nord-ovest del fabbricato, nel numero massimo 4 e per un'altezza massima di 4,2 m. Ai cumuli di MPS potranno affiancarsi anche cassoni metallici a cielo aperto (o con coperchio) per il deposito delle medesime MPS.

2) deposito intermedio di sottoprodotti di plastica in cassoni chiusi con capacità massima 40 m³/cad. e in numero massimo pari a 3, effettuato in apposita area dedicata, segnalata e circoscritta, su superficie scoperta pavimentata in cemento, possibilmente sul lato orientale del piazzale. Il singolo cassone potrà quindi avere un peso complessivo variabile da 10 tonn/cad. (P.S. 0,25 t/m³) a 60 tonn/cad. (P.S. 1,5 t/m³), e i 3 cassoni chiusi comporteranno quindi una quantità massima complessiva all'esterno di 180 tonn (60 tonn/cad. x 3 cassoni = 180 tonn).

L'azienda riferisce che intende stipulare apposito contratto per effettuare il ritiro, il deposito intermedio e il trasporto con la consegna a destinazione di sottoprodotti plastici provenienti da aziende di lavorazione di materie plastiche, e qualificati come tali ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs.152/06 e ai sensi del D.M. 13/10/2016 n. 264 e relativa Circolare esplicativa prot. n. 0007619 del 30/05/2017, nonché Determina Regionale n. 23512 del 19/12/2019. I sottoprodotti plastici consegnati dall'azienda produttrice saranno trasportati dalla ditta con DDT di trasporto e stoccati in deposito intermedio presso il sito di via B. Ramazzini. E' previsto l'allestimento di un autotreno per il trasporto e la consegna dei sottoprodotti plastici presso impianti idonei per l'utilizzo di tali materiali.

3) deposito esterno di container/cassoni/compattatori/vasche su superficie scoperta pavimentata in cemento con un'estensione di circa 4.065 m²;

- 4) sosta automezzi di trasporto, in numero circa 11, su superficie scoperta pavimentata in cemento con un'estensione di circa 4.065 m², durante il giorno e nelle ore notturne.
- 5) parcheggi tipo garden su porzione di superficie scoperta avente estensione di 275 m², limitata al perimetro dei lati nord-ovest e nord-est, destinata esclusivamente agli automezzi delle maestranze e/o clienti del sito in ampliamento.

Scarichi

Il quadro complessivo degli scarichi idrici per il sito di Via Luxemburg n. 4 e per il sito di Via Ramazzini n. 10 è descritto nella "Planimetria rete fognaria TAV.2", datata 15 maggio 2020 e allegata all'istanza.

Nel sito di Via Luxemburg n. 4 sono presenti i seguenti scarichi idrici:

- acque reflue domestiche dei servizi igienici, raccolte da una rete fognaria interna ed immesse, previo passaggio in fossa Imhoff, nella pubblica fognatura di via R. Luxemburg;
- acque bianche/prima pioggia, indicate con sigla S1 e S2 nella suddetta planimetria, provenienti dalle griglie dei piazzali e dalle grondaie, raccolte mediante apposita canalizzazione separata dalla precedente e recapitanti in acque superficiali nel canale comunale Cavo Tre Ponti passante sul retro dello stabilimento previo trattamento depurativo di disoleazione; tali scarichi avevano acquisito nulla osta idraulico dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale e parere favorevole di compatibilità idraulica n. 2432 dell'11/02/2019 con nota del Consorzio, acquisito nel procedimento conclusosi con autorizzazione ARPAE recante n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019;
- acque di pressatura, convogliate tramite apposita tubazione in una vasca di raccolta della capacità di 3 m³, che viene periodicamente svuotata con successivo conferimento come rifiuti presso centri autorizzati esterni.

Nel sito di Via Ramazzini n. 10 sono presenti i seguenti scarichi idrici:

- acque reflue domestiche dei servizi igienici, raccolte da una rete fognaria interna e recapitanti nella fognatura pubblica di via B. Ramazzini;
- acque bianche provenienti dalle grondaie che raccolgono le acque di copertura che, mediante rete fognaria separata, sono immesse in pubblica fognatura sul fronte dello stabilimento senza alcun trattamento poiché non previsto ai sensi di legge;
- acque di prima pioggia del piazzale, indicate con sigla S3 nella suddetta planimetria, raccolte mediante apposita rete fognaria separata ed immesse in pubblica fognatura sul fronte dello stabilimento, previo trattamento depurativo di dissabbiatura e disoleazione; l'impianto di trattamento delle acque reflue era già presente e installato, anche se le acque per l'utilizzo previsto nel progetto delle aree cortilive non necessitano di autorizzazione poiché rientranti nei criteri di esclusione di cui alla DGR 1860/06 e DGR 286/2005. Il piazzale completamente impermeabile è infatti destinato alla sosta automezzi di trasporto, al deposito cassoni/container/compattatori puliti e al deposito di sottoprodotti in plastica entro cassoni con coperchio;
- acque di pressatura, convogliate tramite apposita tubazione in una vasca di raccolta periodicamente svuotata dalla precedente ditta NL Recycling Italia srl, con successivo conferimento come rifiuti presso centri autorizzati esterni; la ditta riferisce che attualmente non ne prevede l'impiego, ma intende mantenerla in caso di modifica futura dell'attività.

Gli scarichi sopra indicati S3 e i reflui domestici erano già stati autorizzati alla ditta De Paauw Recycling Italia srl con atto della Provincia di Reggio Emilia prot. n. 39099 del 14/07/2015, poi volturato a favore di NL Recycling Italia srl con DET-AMB-2017-6445 del 21/11/2017, recependo l'Autorizzazione n.RIO 00066 del 17/12/2014 per "Allacciamento alla p.f. con rete acque nere e rete acque bianche, costituiti da scarico

civile dei servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento delle aree pavimentate adibite a parcheggio e a deposito temporaneo dei rifiuti in cassoni”.

Emissioni in atmosfera

La ditta riferisce che le attività già effettuate e autorizzate per il sito di Via Luxemburg n. 4 e quelle previste nel sito di Via Ramazzini non determinano emissioni in atmosfera soggette agli obblighi di cui alla Parte V del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Relativamente al sito di via Ramazzini la ditta precisa che:

- a) la prevista installazione di impianto di termoventilazione nei locali ad uso uffici, servizi igienici e spogliatoi non produce emissioni in atmosfera che necessitino di autorizzazione, né sono presenti impianti che utilizzano gas o sostanze volatili che generano emissioni diffuse;
- b) le attività di carico e scarico delle MPS carta/cartone vengono effettuate all'interno del capannone e riguardano materiali allo stato solido non polverulento, contenuti in cassoni scarrabili a tenuta o coperti con apposita rete o telo di contenimento; il trasporto delle MPS carta/cartone tra i due stabilimenti avviene con carrello elevatore a velocità ridotta su superfici impermeabili;
- c) il transito degli automezzi e il carico/scarico dei container, cassoni e compattatori vuoti e puliti in deposito avviene su una pavimentazione in cemento impermeabile che non comporta sollevamento di polveri.

Nel complesso, le uniche emissioni in atmosfera sono correlabili ai gas di scarico del limitato numero dei mezzi in transito (al massimo una decina al giorno), alla presenza di un carrello elevatore già in uso nel sito autorizzato, alla manutenzione periodica degli automezzi aziendali e agli impianti di riscaldamento aziendale.

Emissioni sonore

Per quanto riguarda l'attività precedentemente svolta da altra ditta presso l'impianto di gestione rifiuti sito in Via Ramazzini n. 10, era stata emessa autodichiarazione da tecnico competente in acustica datata 22/05/2015 relativa a previsione di impatto acustico per l'attività di gestione rifiuti svolta nel sito.

Relativamente al sito di Via Luxemburg n. 4, la ditta rimanda a precedente “Relazione di valutazione di impatto acustico” datata 17/01/2019 a firma di tecnico competente in acustica, da cui emerge che “le emissioni sonore non determinano una significativa alterazione dei livelli di rumore presenti in corrispondenza dei ricettori più vicini, e comunque non causano il superamento dei limiti prescritti dalla normativa vigente”.

La ditta comunque presenta autodichiarazione sull'impatto acustico a firma di tecnico competente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, datata 30/07/2020, in cui si evidenzia che il recettore più esposto, distante oltre 50 m dal perimetro aziendale è schermato rispetto al cortile dell'area oggetto di ampliamento, non sono previsti macchinari o impianti rumorosi, né un significativo aumento del traffico indotto. Pertanto, considerando il contesto a vocazione industriale del sito, le emissioni provenienti dalle attività previste (movimentazione MPS entro fabbricato, movimentazione sottoprodotti plastici nel piazzale esterno, carico/scarico di contenitori di rifiuti nel piazzale, transito di automezzi aziendali), per tipologia ed entità sono tali da non modificare in modo rilevante il clima acustico della zona.

Antincendio

La Ditta è in possesso di attestato di rinnovo periodico del certificato di prevenzione incendi (CPI) con ricevuta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 23/04/2019 per il sito autorizzato di Via Luxemburg.

La ditta in data 15/02/2020 ha proceduto al rinnovo del CPI per il deposito e cernita di materie plastiche che era stato rilasciato per le attività svolte da altra ditta nel sito di Via Ramazzini n. 10; successivamente la ditta F.LLI Longo Industriale Srl ha presentato dichiarazione redatta da tecnico competente, datata 13/07/2020, in merito all'estensione della validità del suddetto CPI anche per i depositi di MPS carta/cartone senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.

Prevenzione rischi

La ditta dichiara che l'insediamento in esame non è soggetto agli obblighi della normativa relativa ai rischi di incidente rilevante (D.Lgs.150/2015).

Atteso inoltre che, per il sito di Via Luxemburg n. 4, la ditta è in possesso di "autorizzazione al funzionamento di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato - installazione di serbatoio esterno con capacità inferiore a 9000 litri" del Comune di Rio Saliceto, datata 10/08/2020;

Visti i pareri:

- il Comune di Rio Saliceto, con nota datata 09/09/2020, acquisita al prot. ARPAE al n. 129293 del 09/09/2020, esprime nulla osta acustico, con prescrizioni, per la domanda della ditta relativa all'ampliamento dell'area di pertinenza dell'impianto e, con successiva nota prot. n. 7564/2020, acquisita al prot. ARPAE al n. 130516 dell'11/09/2020, esprime proprio parere di compatibilità urbanistica ed edilizia agli strumenti vigenti;
- AUSL, Dipartimento di Sanità Pubblica, acquisito al protocollo di ARPAE al n. 129612 del 10/09/20, esprime parere favorevole con prescrizioni;
- IRETI, con nota prot. n. RT015714-2020-P del 09/09/2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 129127 del 09/09/2020, relativamente agli allacci della pubblica fognatura consistenti in uno scarico domestico, uno scarico delle acque meteoriche di copertura ed uno scarico delle acque meteoriche dei piazzali, tenuto conto che quest'ultimo, stante l'attività prevista, risulta escluso dalla normativa delle acque di prima pioggia/dilavamento, evidenzia che tutti i sopradetti scarichi risultano sempre ammessi in pubblica fognatura senza esplicita autorizzazione. Inoltre, fa presente che, qualora l'attività della ditta comporti una modifica di classificazione dei propri scarichi, la stessa dovrà provvedere a richiedere una nuova domanda di autorizzazione allo scarico;
- il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con nota acquisita al protocollo di ARPAE al n. 124393 del 09/09/2020 esprime parere di compatibilità idraulica per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in Cavo Tre Ponti, come da precedente parere positivo prot. 2432 dell' 11/02/2019 (acque di dilavamento piazzale del sito di Via Luxemburg). Indica inoltre che l'apertura di collegamento carrabile fra i due lotti adiacenti comporterà il transito di mezzi pesanti al di sopra del tombamento del Canale Griminella, oggetto di concessione n. 139 del 30/04/2001, esponendo la tubazione a potenziali danneggiamenti o collassi, e pertanto esprime specifica prescrizione;

Preso atto che la domanda di modifica dell'autorizzazione e relativa documentazione sono state esaminate nella Conferenza di Servizi del 10/09/2020 che, tenendo conto dei pareri più sopra citati, ha espresso parere favorevole ed inoltre, durante tale conferenza, fra l'altro, in sintesi si è evidenziato che:

- in ottemperanza alle vigenti normative e disposizioni di settore, occorre garantire l'identificabilità e la tracciabilità dei sottoprodotti di plastica e l'assenza di commistioni con rifiuti o altre sostanze e materiali, in particolare nelle fasi di deposito e movimentazione dei medesimi nell'area cortiliva di Via Ramazzini n. 10;
- relativamente ai sottoprodotti di materie plastiche, il D.M. 264 del 13.10.2016 prevede il requisito della certezza dell'utilizzo dei medesimi e il loro deposito e movimentazione nella fase precedente all'effettivo utilizzo. Sulla base di indicazione della ditta, si definisce che il deposito intermedio dei sottoprodotti avrà normalmente durata di 3 mesi, e potrà eventualmente prolungarsi in dipendenza di misure e condizioni contingenti legate ad emergenza epidemiologica;
- prima di ogni conferimento dei sottoprodotti di materie plastiche, dovranno essere verificate le condizioni previste nel D.M. N. 264 del 13.10.2016 ed art.184 bis del D.lgs N.152/06, con riferimento all'acquisizione della specifica documentazione fornita dall'azienda produttrice (es. scheda tecnica e dichiarazione di conformità o altro allegato contenente le informazioni di cui agli art. 5 e 7 del DM 264/2016), anche comprensiva dell'impegno contrattuale tra il produttore del residuo e l'utilizzatore finale. La documentazione sopra citata, con i relativi allegati e le copie dei documenti di accompagnamento al trasporto dovrà essere tenuta a disposizione per il controllo, al fine di poter verificare la tracciabilità e la conformità di ogni conferimento di sottoprodotti;
- in merito al deposito intermedio di sottoprodotti di plastica nell'area cortiliva del sito in ampliamento di Via Ramazzini n. 10 e ai relativi adempimenti in materia antincendio, la ditta F.lli Longo Industriale Srl conferma di essere in possesso di CPI, volturato da precedente ditta NL RECYCLING ITALIA SRL e rinnovato in data 15/02/2020, relativamente al deposito di materie plastiche (sottoprodotti) per quantitativi ben inferiori (pari a 180 tonnellate) rispetto ai quantitativi di rifiuti plastici precedentemente gestiti dalla ditta NL RECYCLING ITALIA SRL. La ditta conferma anche la trasmissione di autodichiarazione redatta da tecnico competente, datata 13/07/2020, in merito all'estensione della validità del suddetto CPI anche per i depositi di MPS carta/cartone all'interno del fabbricato, senza aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza;
- in base al parere pervenuto, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, nell'indicare che l'apertura di collegamento carrabile fra i due lotti adiacenti comporterà il transito di mezzi pesanti al di sopra del tombamento del Canale Griminella, oggetto di concessione n. 139 del 30/04/2001, esponendo la tubazione a potenziali danneggiamenti o collassi, ritiene necessaria la realizzazione di appositi interventi infrastrutturali in corrispondenza delle aree carrabili al di sopra della suddetta tubazione. La ditta dichiara che, oltre alle preliminari verifiche senza esito già effettuate in sito, intende procedere ad ulteriori rilievi e agli eventuali necessari adeguamenti;
- il Comune di Rio Saliceto fa presente che per l'ampliamento in oggetto è già stata presentata CILA edilizia prot. n. 0003410 del 16/04/2020, ma tenendo conto che il Consorzio di Bonifica ha espresso specifica prescrizione con intervento infrastrutturale da effettuarsi nelle aree carrabili al di sopra del tombamento del canale Griminella, la ditta dovrà provvedere ad eventuale adeguamento del titolo edilizio;

Tenuto conto della relazione interna dal Servizio Territoriale di questa ARPAE, acquisito con protocollo interno n. 130203 dell'11/09/20;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e le successive norme in materia di smaltimento e recupero rifiuti;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.444111 | fax 0522.444248 | re-urp@arpae.it | pec: aore@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | pec: dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DETERMINA

- a) di autorizzare la modifica proposta consistente nell'ampliamento dell'impianto di gestione rifiuti che ricomprende il sito di Via Rosa Luxemburg n. 4 unitamente all'adiacente sito di Via B. Ramazzini n. 10, in Comune di Rio Saliceto, tale per cui l'impianto di gestione rifiuti è quello indicato nella tavola Planimetria lay-out Gestione rifiuti Tavola n. 1, datata 14/07/2020, acquisita al protocollo di ARPAE al n. 110736 del 31/07/2020, anche inclusiva di:
- comunicazione relativa a titolo abilitativo edilizio
 - nulla osta acustico ai sensi dell'Art. 8 della Legge 447/95 e s.m.i.
- b) di dare atto che la descrizione dell'attività indicata nella premessa del presente atto è da considerarsi parte integrante della parte descrittiva dell'attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto riportata nell'autorizzazione n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successivo atto n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019;
- c) di dare atto che nel sito ubicato in Via B. Ramazzini n. 10 la ditta prevede di svolgere le attività di deposito di prodotti derivati dal recupero di rifiuti (MPS) di carta/cartone, deposito intermedio di sottoprodotti plastici, deposito di cassoni/container vuoti, sosta automezzi di trasporto della ditta;
- d) la ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Gestione rifiuti e prescrizioni generali

1. L'attività deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nella relazione tecnico-gestionale e successive modifiche ed integrazioni della stessa.
2. I percorsi e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto siano predisposti e adeguatamente mantenuti, e la circolazione opportunamente regolamentata, con particolare riferimento alle direzioni da e verso la gestione rifiuti e materiali recuperati (MPS), distintamente dalla gestione dei sottoprodotti.
3. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
4. La gestione dei sottoprodotti plastici deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in particolare ai sensi dell'art 184 bis del D. Lgs. 152/2006, DM n.264 del 13/10/2016 e Determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n.23512 del 19/12/2019, assicurandone la tracciabilità e senza creare commistioni con i rifiuti o prodotti derivanti dal recupero rifiuti.
5. Prima di ogni conferimento dei sottoprodotti di materie plastiche, dovranno essere verificate le condizioni previste nel D.M. N.264 del 13.10.2016 ed art. 184 bis del D.lgs N.152/06, con riferimento all'acquisizione della specifica documentazione fornita dall'azienda produttrice (es. scheda tecnica e dichiarazione di conformità o altro allegato contenente le informazioni di cui agli art. 5 e 7 del DM 264/2016). In particolare si dovrà acquisire l'impegno contrattuale tra il produttore del residuo e l'utilizzatore finale, dal quale si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, le relative modalità di utilizzo e le condizioni di cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare un'utilità economica o di altro tipo. Qualora non fossero garantite

- le suddette condizioni, la ditta in oggetto non potrà ricevere tali materiali e l'azienda produttrice dovrà provvedere alla loro gestione come rifiuti.
6. La documentazione sopra citata, con i relativi allegati e le copie dei documenti di accompagnamento al trasporto, dovrà essere tenuta a disposizione per il controllo al fine di poter verificare la tracciabilità e la conformità di ogni conferimento di sottoprodotti.
 7. Venga adottata l'opportuna cartellonistica al fine di distinguere le aree dedicate ai rifiuti, quelle dedicate alle materie prime ottenute dall'attività di recupero e quelle dedicate ai sottoprodotti plastici.
 8. Il deposito intermedio dei sottoprodotti avrà una durata di tre mesi, fatta salva diversa comunicata durata in dipendenza di misure e condizioni legate ad emergenza epidemiologica.
 9. Prima dell'inizio dell'attività oggetto di domanda, la ditta deve procedere a realizzazione di soletta in c.a. spessore minimo 15 cm. larghezza minima 2,00 ml., armata con rete elettrosaldata Ø 8 20x20" da realizzarsi, in corrispondenza delle aree carrabili, al di sopra della tubazione in PVC 500 mm prescritta per il tombamento del Canale Griminella. Fra intradosso soletta e estradosso tubazione dovranno essere mantenuti almeno 50 cm di sabbia al fine di permettere la corretta distribuzione dei carichi (al di sopra del tombamento). Inoltre, la ditta deve trasmettere agli Enti certificato di collaudo a firma di tecnico abilitato entro 30 giorni dal completamento dei lavori.
 10. Relativamente all'intervento di rinforzo della copertura in corrispondenza delle aree carrabili relative al tombamento del canale Griminella, la ditta dovrà presentare al Comune idonea comunicazione per il titolo abilitativo edilizio prima di detto intervento.
 11. La ditta deve comunicare agli Enti l'inizio della prevista attività di deposito di materie prime seconde e sottoprodotti nel piazzale del sito di Via Ramazzini con almeno 15 giorni di anticipo.
 12. Si dovranno effettuare gli interventi necessari per garantire la pulizia dell'area destinata allo stoccaggio dei sottoprodotti e la corretta gestione dei contenitori utilizzati (cassoni chiusi), al fine di evitare rischi connessi al dilavamento di eventuali superfici sporche o imbrattate.
 13. E' necessario procedere all'applicazione di sistemi, perduranti nel tempo, ai fini della prevenzione dalle infestazioni di animali nocivi (es. ratti o altri roditori) o di insetti potenziali vettori di malattie infettive (es. zanzara culex, mosche ecc..).
 14. La ditta dovrà procedere a trasmettere il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 tempestivamente all'acquisizione del medesimo.
 15. La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, con indicati gli estremi del medesimo, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

Titolo abilitativo edilizio

16. L'intervento dovrà essere effettuato coerentemente al titolo abilitativo edilizio consistente in CILA n.21/20 prot. 3410 del 16/04/2020 e successive modifiche integrazioni in recepimento delle precedenti prescrizioni 10 e 11.

Scarichi

17. Per modifiche dell'attività svolte nel piazzale di Via Ramazzini che prevedano l'effettuazione della gestione rifiuti o qualunque attività "sporcante", con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale 286/2005, la ditta dovrà preventivamente presentare modifica dell'autorizzazione includendo il titolo abilitativo relativo allo scarico recapitante in pubblica fognatura. Qualora l'attività della ditta

comporti una modifica di classificazione dei propri scarichi, la stessa dovrà provvedere a richiedere modifica di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 relativamente al corrispondente titolo abilitativo per gli scarichi.

Emissioni sonore

18. Sia le opere che le modalità operative dovranno essere effettuate e condotte in conformità a quanto previsto dalla domanda e relativi elaborati presentati.
19. L'installazione di nuove sorgenti sonore, non indicate nella domanda, o l'incremento delle medesime dovrà essere soggetta a nuova domanda di nulla osta acustico.
20. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

e) restano confermate tutte le prescrizioni già inserite nell'autorizzazione vigente come da determina n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successiva rettifica n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019, per quanto non in contrasto con il presente atto.

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della ARPAE, della garanzia finanziaria, coerentemente alla prescrizione n.15.

Il presente atto deve essere conservato unitamente all'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019 e successivo atto n. DET-AMB-2019-5601 del 05/12/2019. Resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina n. DET-AMB-2019-2502 del 24/05/2019.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Si trasmette la presente autorizzazione a: ditta F.LLI LONGO INDUSTRIALE SRL, Comune di Reggio Emilia, Provincia Reggio Emilia-Servizio Pianificazione Territoriale, AUSL Reggio Emilia-Dipartimento Sanità Pubblica, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, IRETI Gestore del Servizio Idrico Integrato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo n. 01190543835473

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.